

---

Circolare di  
studio n. 15/2016

---

*Periodo 1-15 Settembre*

---

STUDIO GAETANI

---

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Conservazione degli addebiti dell'utenza elettrica con l'inserimento del canone Rai.....	3
Detraibile il costo del servizio di refezione scolastica, ma non quello collegato al trasporto degli alunni...	4
Adempimenti e modalità operative dei fringe benefit mediante voucher .....	5
Comunicazione spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento si considera compiuta anche se restituita per mancato ritiro.....	7
Operatività e gestione delle controversie oggetto di reclamo e mediazione .....	8
<b>Indici &amp; dati.....</b>	<b>12</b>
Coefficienti di rivalutazione del TFR .....	12
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica .....	13
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .....	14
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente .....	15
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti .....	15
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di luglio 2016.....	17
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di luglio 2016 .....	19
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di luglio 2016 .....	21
<b>Schede operative.....</b>	<b>22</b>
Sanzioni amministrative per omessa presentazione dell'adempimento dichiarativo .....	22
Ripartizione delle spese condominiali tra inquilino e proprietario all'interno dell'unità immobiliare.....	23
<b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>	<b>26</b>
Cumulo giuridico è più conveniente del ravvedimento operoso? .....	26
Trattamento contabile dell'assegnazione dei beni ai soci.....	30

## Bene a sapersi

### **Conservazione degli addebiti dell'utenza elettrica con l'inserimento del canone Rai**

Il documento con il quale, oltre all'addebito dell'energia elettrica consumata, vengono richieste le rate del canone Rai, deve essere conservato per un decennio con la relativa quietanza di pagamento, in quanto, a norma dell'art. 2934 del codice civile, il diritto alla pretesa del regolamento si estingue a seguito di prescrizione e, quindi, dopo che risulta trascorso un determinato periodo di tempo, variabile in relazione alla prestazione richiesta e quindi al tipo di pagamento.

Per gli addebiti delle utenze domestiche (gas, energia elettrica, acqua, telefono) la conservazione *era prevista per 5 anni dalla data di scadenza*, così come tutto ciò che è inerente all'erogazione di una prestazione di servizio pubblico di consumo, in quanto si rendeva operativo il disposto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, del codice civile, secondo cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che si deve corrispondere periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza 14 marzo 2006, n. 5462, ha confermato che il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore, che viene saldato con periodicità annuale o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi che si sono concretizzati per ciascun periodo, configura una prestazione periodica di tipo continuativo e si deve, conseguentemente, ritenere inclusa nella previsione dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, che prevede espressamente la prescrizione breve quinquennale dell'inerente credito.

Si è precisato *"era prevista per 5 anni dalla data di scadenza"*, in quanto, come detto, la conservazione delle bollette elettriche che comprendono anche l'addebito del canone Rai, operativo dallo scorso mese di luglio con la richiesta di pagamento dei primi mesi del 2016 (da gennaio a giugno) cui si è aggiunto lo stesso mese di luglio, devono essere, ora, conservate per il periodo decennale.

Ne deriva, di conseguenza, che la fattura di addebito e la relativa ricevuta di pagamento devono essere conservati per 10 anni: termine che risulta anche indirettamente richiamato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2016, prot. n. 125604/2016, nel quale, dopo la precisazione che sussiste l'obbligo per i soggetti incaricati della trasmissione telematica:

- a) di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso;
- b) di conservare l'originale dell'istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;
- c) di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell'istanza di rimborso;

viene puntualizzato che *"i suddetti documenti sono conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell'Agenzia delle entrate"*.

E', pertanto, evidente che se la ricevuta di avvenuta presentazione e la copia del modello inviato per l'istanza di rimborso devono essere conservati per 10 anni, anche la relativa fattura dell'utenza elettrica su cui è addebitato il canone chiesto a rimborso, debba necessariamente risultare conservata per il medesimo periodo di tempo.

In definitiva, poiché il documento di addebito dell'utenza elettrica, da quest'anno, riporta anche l'addebito di un tributo (il canone Rai), si devono ritenere, come detto, ampliati e operativi i tempi di conservazione del medesimo da 5 a 10 anni.

Ovviamente, è necessario conservare, per lo stesso periodo, non solo la fattura, ma anche la relativa quietanza di pagamento (non solo come giustificativo del pagamento dell'addebito, ma come effettiva dimostrazione della corresponsione del "canone Rai").

## ***Detraibile il costo del servizio di refezione scolastica, ma non quello collegato al trasporto degli alunni***

La L. 13 luglio 2015, n. 107, recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha riformulato le disposizioni del Tuir riguardanti le detrazioni per le spese rientranti nell'ambito dell'istruzione.

Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica o mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle "per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado" e, quindi detraibili, anche quando tale servizio risulta reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.

Ne deriva, di conseguenza, che non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica risulti deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.

Se per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, esente da imposta di bollo, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifica l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

La detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e che nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Considerato, tuttavia, che ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.

Inoltre, si ritiene opportuno porre in rilievo che si devono ritenere detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica.

Non è prevista, invece, la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Infatti, se fosse consentita la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.